



COMUNE DI CIMINA'

89040 PROV. DI REGGIO CALABRIA

C.F.-P.IVA 00311550800

Tel. Fax 0964/334012

Prot. N. 4093 del 07/12/218

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018- Relazione illustrativa tecnico-amministrativa in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 -

A) Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

La presente relazione illustrativa è redatta al fine del controllo da parte del revisore sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.

Si ricorda che l'art.40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi predisposti dal ministero dell'economia e delle finanze d'intesa col dipartimento della funzione pubblica.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE.

Per l'anno 2018, dopo il rinnovo del CCNL annualità 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, che, tra l'altro, ha definito le nuove modalità di costituzione del fondo, che trova le sue regole fondamentali nell'art.31 del C.C.N.L. 22/01/2004, si parte dal fondo unico consolidato previsto dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018. Tale C.C.N.L. inerente al comparto contrattuale Regioni-Autonomie locali ha fissato, infatti, le nuove modalità di determinazione, a partire dal 2018, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

Il fondo per il trattamento accessorio si articola su due voci:

- a) **Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente modificato.** dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018.

Articolo 67 - comma 1 – CCNL 21/05/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione diposizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

b) Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale. –Art. 67-comma 3-CCNL 21/05/2018-

Articolo 67 - comma 3 e 4 - CCNL 21/05/2018-

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- Comma 3

- ³⁵₁₇ a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- ³⁵₁₇ b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n.98;
- ³⁵₁₇ c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- ³⁵₁₇ d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo all'cessazione dal servizio;
- ³⁵₁₇ e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- ³⁵₁₇ f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- ³⁵₁₇ g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- ³⁵₁₇ h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- ³⁵₁₇ i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- ³⁵₁₇ j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- ³⁵₁₇ k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

- Comma 4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Oltre alla citata normativa contrattuale relativa alla costituzione del fondo in argomento, a decorrere dall'anno 2011 è necessario richiamare ulteriori fonti normative e di interpretazione che incidono significativamente sulla quantificazione delle risorse da considerare all'interno del fondo medesimo:

³⁵₁₇ *l'art. 9, comma 2-bis del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio",*

³⁵₁₇ *la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura proporzionale al personale cessato dal servizio;*

³⁵₁₇ *la delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/II che ha chiarito che gli importi relativi ai compensi professionali per l'attività di progettazione (ex art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e per l'avvocatura interna sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo del citato art. 9, comma 2-bis;*

³⁵₁₇ *l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e del DPR N° 122 del 04/09/2013, che prevedono che a decorrere dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari pari alla riduzione operata per effetto del precedente periodo", pertanto che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011-2014 (art. 1 comma 456, della legge 14/2013*

³⁵₁₇ l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a' termini del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

³⁵₁₇ l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

³⁵₁₇ la Delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n° 19 del 09/10/2018, con la quale la sezione Autonomie , pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	Preintesa: 03/12/2018
Periodo temporale di vigenza	Anno 2018
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica : Dott. Domenico Stranges, – Presidente, (Segretario Comunale) Rag. Caruso Elisabetta, responsabile del servizio finanziario e tributi – Componente Arch. Tallarida Alessandro, responsabile del servizio tecnico – Componente Sig.ra Reale Rosanna - responsabile servizio amministrativo- Componente
	RSU Componenti: Sig.ra Maria Lucia Varacalli
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISAL, CGIL, CISL FP, UIL, RSU, SULPM DICCAP CONFASAL, RSU, Firmatarie della preintesa: Dott. Consolato Dino Caccamo perf CISL FP
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Ciminà
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Le materie trattate dal presente contratto integrativo sono di seguito riportate: a) utilizzo risorse decentrate anno 2018; b) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie , nel rispetto dell' disciplina vigente; c) Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione dl personale sulla base di

		<p>obiettivi - programmi di incremento della produttività e del miglioramento della qualità dei servizi;</p> <p>d) Criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici standard di valutazione;</p> <p>e) Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate destinate alle finalità dell'art. 17, c. 2, lett. a), (compensi diretti a incentivare la produttività in modo selettivo e secondo risultati accertati);</p> <p>f) <i>fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, e),f),g), (disagio, specifiche responsabilità, disposizioni di legge, particolari-figure).</i></p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? La presente relazione è propedeutica all'acquisizione del parere dell'organo di revisione</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Il parere dell'organo di revisione verrà acquisito non appena sarà trasmessa la relazione.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. “si con Delibera di G.C. N° 115 DEL 24/09/2018”.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. Si. con delibera di G.C. 19 del 30/01/2018</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Si. l'amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione esplicitamente esclusa art. 16 D.Lgs. 150/2009.</p>
<p>Eventuali osservazioni: La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; d) dalla compatibilità economico-finanziaria; e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale</p>		

Modulo 2 Illustrazione dell' articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo, (d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e s.m.);

- Articolo 2 Procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia dell'accordo;
 TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;
 Articolo 3 Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004;
 Articolo 4 Finanziamento degli istituti contrattuali e norme finali;
 Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

Allegato 2 Contiene il verbale di delegazione trattante del 03/12/2018 di sottoscrizione preintesa del CCDI parte economica;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 - modificato dall'art. 68 Del CCNL21/05/2018 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) e b)– produttività individuale e collettiva –	€ 12.334,78
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività – quota economie anno precedente art. 17, c. 5, CCNL1.4.1999	€ 8.858,26
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 4.910,91
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno -festivo	€ 2.600,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 200,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 2.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	0,00
Art. 14, comma 5, CCNL31/03/99 – compensi al personale per indagini statistiche	0,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	0,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	0,00
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docenti	0,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 2.340,72
Somme rinviate	€ 0,00
Altro	€0,00
Totale	€ 33.244,67

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento recante il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 28/12/2018).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

il contratto integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2018. Le stesse sono previste per il triennio 2018/2020 I criteri per l'assegnazione di nuove progressioni economiche sono coerenti con il principio di selettività del sistema di valutazione della performance.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi ci si attende un incremento della produttività del personale dipendente.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nulla da segnalare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 F.TO RAG. ELISABETTA CARUSO

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018- Relazione tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 .

Premessa:

La presente relazione tecnico finanziaria si sostanzia in una illustrazione dei contenuti più strettamente di merito delle scelte negoziali decentrate operate e viene completata con l'illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo.

Inquadramento del rinnovo del contratto decentrato:

La preintesa riguardante le materie demandate al CCNL alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo del dipendente del Comune di Ciminà accompagnando l'evoluzione in atto per tale ruolo all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza in tempi adeguati.

La preintesa scaturisce quindi dalla volontà delle parti di realizzare – per le materie oggetto di contrattazione così come previsto dai vigenti CCNL – un “disegno” omogeneo all'interno delle più ampie politiche di gestione del personale.

Scelte qualificanti della preintesa:

A seguito dell'approvazione del nuovo CCNL 2016/2018 siglato in data 21/05/2018, la preintesa, sottoscritta in un contesto estremamente notevole e ricco di novità, si pone in un'ottica di razionalizzazione delle relazioni sindacali e revisione complessiva di tutte le materie demandate a livello decentrato integrativo.

A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2017-2019, si è convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, le parti in sede di preintesa hanno convenuto di rinnovare il contratto integrativo triennale 2019/2021 nell'anno 2019, in modo da adeguarlo con la nuova contrattazione nazionale, con decorrenza 01/1/2019.

Segue una illustrazione delle scelte più qualificanti che risultano dalla ipotesi di contratto decentrato integrato sottoscritta dalle delegazioni trattanti, con l'intento di offrire elementi di apprezzamento in ordine alla coerenza delle predette scelte con le “direttive politiche”.

Con lo schema analitico utilizzato per la costituzione delle risorse decentrate viene ampiamente illustrato il procedimento di calcolo per la determinazione dell'ammontare delle “Risorse stabili” ancora disponibili per la contrattazione decentrata, utilizzate per finanziare i diversi istituti con carattere di stabilità (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto), sia del “Risorse variabili” e disponibili per singole voci in relazione alle diverse finalità che trovano disciplina nella pretesa del contratto collettivo decentrato integrato, con la quantificazione della somma massima destinata ad ogni finalità (o istituto) e ciò nel rispetto della somma complessiva utilizzabile in sede decentrata; dette somme trovano copertura nel Bilancio di Previsione

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con **determinazione dell'ufficio finanziario e tributi n. 20 del 16/11/2016 nei seguenti importi:**

Descrizione	Importo
Risorse stabili – al lordo delle decurtazioni	€ 35.491,84
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 – al lordo delle decurtazioni	€ 11.054,30
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 8.858,26
Totale risorse al lordo delle decurtazioni	€ 55.404,40

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, -ART. 67 CCNL del 21/05/2018, come unico importo consolidato anno 2017 come certificato dall’organo di revisione contabile è quantificata in € **35.265,79**.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1(3) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME ART.67 COMMA 2 LETT.B DEL CCNL 21/05/2018 - non soggetto al limite di cui all'art. 23 del Dlgs 75/2017	226,05
R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
TOTALE	226,05

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

a) Risorse variabili soggette a limitazione	Importo
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	0,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	0,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	0,00
COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	0,00
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	€ 11.054,30
Totale risorse variabili soggetti a limitazioni	€ 11.054,30

b) Risorse variabili non soggette a limitazione	Importo
EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	€ 8.858,26
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	0,00
INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVORVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	0,00
Totale risorse variabili non soggetti a limitazioni	€ 8.858,26

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	€ 8.634,60
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	€ 4.479,32
Totale riduzioni di parte stabile	13.113,92
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) convertito nella legge 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014)	€ 9.045,81
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0,00
Totale riduzioni di parte variabile	€ 9.045,81
Totale generale riduzioni	€ 22.159,73

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 35.491,84
Risorse variabili	€ 19.912,56
Totale fondo tendenziale	€ 55.404,40
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	€ 8.634,60
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	€ 4.479,32
Decurtazione risorse variabili -Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)- convertito nella legge 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014)	€ 9.045,81
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 22.159,73
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 22.377,92
Risorse variabili	€ 10.866,75
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 33.244,67

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativaSezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 6.851,63 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 2.340,72
Progressioni orizzontali	€ 4.510,91
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	Non pertinente
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	0,00
Trasferimento personale ATA	0,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0,00
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Totale	€ 6.851,63

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 26.393,04 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	0,00
Indennità di rischio	€ 1.600,00
Indennità di disagio	€ 200,00
Indennità di reperibilità	€ 1.000,00
Indennità maneggio valori	0,00
Lavoro notturno e festivo	0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 2.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) e b) del CCNL 01/04/1999 –	€ 12.334,78
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 – UTILIZZO ECONOMIE PARTE STABILE ANNO 2014+ art. 17, c. 5, CCNL 1.4.1999	€ 8.858,26
PEO – ART- 16 CCNL DEL 21/05/2018	€ 400,00
Art. 14, comma 5, CCNL 31/03/99 – compensi al personale per indagini statistiche	€ 0,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non ci sono forme ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 6.851,63
Somme regolate dal contratto	€ 26.393,04
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale	€ 33.244,67

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a.attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili, dopo le decurtazioni con carattere permanente dal 2011 al 2015 di € 13.113,92, ammontano a 22.377,92, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, e altre vincolanti) ammontano a € 6.851,63. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b.attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c.attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2018 è stata prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali previa acquisizione delle relative schede di valutazione dei dipendenti e comunque nel limite del 50% del personale avente diritto.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato nel 2017

le somme di seguito riportate fanno riferimento all'importo del fondo al netto delle risorse variabili non soggette al vincolo.

Composizione fondo risorse decentrate	Ammontare anno 2016	Ammontare anno 2017	Ammontare anno 2018
Risorse fisse	27.912,79	€ 23.433,47	€ 22.377,92
Risorse variabili	2.008,49	€ 2.008,49	€ 2.008,49
Totale fondo	29.921,28	€ 25.441,96	€ 24.386,41

Dal prospetto sopra riportato si evince che il fondo 2018 non supera quello del 2017 né quello del 2016

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate negli appositi capitoli di bilancio relativi al personale quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dal 2015 il citato comma 2 bis dell'art.9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, come successivamente modificato e integrato, non impone un tetto al fondo per la contrattazione integrativa né il vincolo della riduzione in misura proporzionale

alle cessazioni di personale in servizio, ma in base alle istruzioni della Ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio della contrattazione integrativa per l'anno 2014, obbliga di sottrarre, dopo la sua determinazione, le decurtazioni del quadriennio 2011-2014;

Pertanto che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011-2014 (art. 1 comma 456, della legge 147/2013).

Dal 2016 come previsto dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il fondo non deve superare quello del 2015, e deve essere diminuito in proporzione delle unità di personale cessato.

Per cui, in via preventiva, è stata rispettata la disciplina sopracitata rendendo permanenti le decurtazioni delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010 operate nel quadriennio sopracitato, ed è stato diminuito il fondo in proporzione dell'unità del personale cessato dal servizio con decorrenza ottobre 2016.

È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2015 con quella dell'anno 2016). La riduzione è stata del 3,85%.

a rispetto delle disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs n° 75/2017 che così recita :” Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicirare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 O gennaio 20 17, l'ainmontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle ainministrazioni pubbliche di cui all'aiticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 20 16. ' A decorrere dalla predetta data l'ai-ticolo 1, comina 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 201 5, l'ammontare co~nplessivo delle risorse di cui al priino periodo del presente comma non può superare il corrispondente iimporto determininato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 201 6..... ”, gà in sede di costituzione del fondo anno 2017 si è prveduto ad apportare una ulteriore riduzione pari a € 4.479,32 per rientrare nel limite di cui sopra. Tale riduzione si è confermata e consoli-data anche nell'anno 2018.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo come determinato con determinazione dell'ufficio Finanziario n. 25 del 21/11/2018 è stato stanziato nel bilancio di esercizio 2018 all'apposito codice di bilancio capitolo 182.

Le quote di indennità di comparto, le quote peo a carico del fondo, e gli altri istituti vincolanti, sono stanziati negli appositi e pertinenti capitoli di bilancio (partite stipendiali). Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. ELISABETTA CARUSO
